

Titolo: Tomba di famiglia - le spese di costruzione sono detraibili?

Domanda:

A seguito della perdita di un mio caro, non avendo un nostro loculo abbiamo utilizzato quello di un nostro parente.

Ora dobbiamo costruire una tomba di famiglia, una piccola cappella: questa spesa della costruzione può essere detraibile in qualche modo?

Privato

Risposta:

La tomba di famiglia è un manufatto edilizio edificato su una concessione cimiteriale rilasciata dal Comune. La concessione cimiteriale del terreno per l'edificazione non è una proprietà, ma un diritto di superficie.

Tale opera è stabilita ed edificata al di fuori del contesto di un evento luttuoso: e', in genere, una realizzazione anticipata o conseguente ad un decesso.

Per il fisco, la detrazione riguarda solo le spese funebri per le quali opera il criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate e comunque effettuate entro l'anno solare della morte.

Quindi, e sempre in genere, la spesa di realizzazione di una tomba di famiglia non può essere detratta.

Può invece essere detratta la spesa di concessione di un loculo (ad 1 o più posti) che possa essere da subito utilizzato per quell'evento luttuoso o (caso raro), in analogia, la Tomba di famiglia se fosse già edificata dal Comune dal quale si riceve la concessione, ma deve essere pronta all'uso come lo è un loculo.

Approfondimento:

Spese funebri detraibili nel 730 (aggiornamento al 2015).

L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a € 1.549,37. Ovviamente in caso di più di un funerale, andranno compilati tanti righi (E8, E9 ecc. del 730) per quanti sono le spese sostenute per ogni singolo funerale.

Riepilogando quindi, per ogni evento di lutto capitato nell'anno d'imposta (che per il 730/2015 è l'anno 2014), i contribuenti possono recuperare attraverso il modello 730 (Quadro E – Oneri e spese), il 19% delle spese funebri sostenute per la morte di una persona qualsiasi, quindi anche non parente. Il recupero è di fatto una detrazione sull'Irpef da pagare. I recipienti le spese (imprese di onoranze funebri e Comune) devono notificare all'Agenzia delle entrate gli importi come spese funerarie con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.



Condizioni per la detraibilità

La definizione legale di “spesa funebre” non esiste. Si intendono le spese sostenute come erogazione di denaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla, con un rapporto di causa ed effetto tra il decesso e la spesa sostenuta, ed inoltre che le spese debbano rispondere ad un criterio di attualità rispetto all'evento cui sono finalizzate.

Spese detraibili

Sono detraibili le spese relative al funerale, quindi le spese per il versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell'agenzia di pompe funebri (trasporto e sepoltura), le eventuali spese per il fiorista e per gli annunci funebri e necrologi.

Spese non detraibili

- non sono detraibili le spese di esumazione e re- inumazione;
- non sono detraibili le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri (come ad esempio le spese per l'acquisto del loculo prima della morte) e, in generale, tutte quelle per le quali non sussiste un nesso di causalità immediato tra il decesso e la spesa;
- non può essere considerata spesa funeraria la traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico-sanitari, successivamente alla tumulazione.

Ripartizione della spesa funeraria tra più familiari (dal portale www.fiscooggi.it)

La spesa funebre, entro il limite di € 1.549,37 per ogni familiare defunto, può essere ripartita tra più persone, anche se la ricevuta o la fattura quietanzata è intestata o rilasciata ad un solo soggetto, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.

La detrazione per spese funebri prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR spetta al coniuge superstite che dimostri – anche presuntivamente – di averle effettivamente sostenute, anche se la relativa fattura è stata intestata per errore ad altra persona di famiglia.

Giurisprudenza

Per quanto riguarda le spese per le onoranze funebri e la dichiarazione di successione, la Corte di Cassazione ha stabilito che “sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al “de cuius” e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi”.

La fattura relativa alle spese funebri è uno dei documenti da tenere in considerazione ai fini della redazione della dichiarazione di successione. Trattando di oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione, devono essere inserite anche nella dichiarazione di successione.



Quale aliquota Iva si applica alla costruzione di una cappella funebre e alle cessioni di lapidi e altri manufatti collegati? (02/12/2013)

I manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, rientrano fra le opere di urbanizzazione soggette all'aliquota ridotta del 10% (n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972).

La cessione di lapidi a se stanti, cioè non inglobate in un manufatto per sepoltura, non può essere invece ricondotta a tale fattispecie (come, peraltro, anche i lavori di restauro eseguiti su lapidi già realizzate) ed è, di conseguenza, soggetta all'imposta nella misura ordinaria (risoluzione 111/E del 2006). Pertanto, la commercializzazione di lapidi va assoggettata all'aliquota Iva ordinaria (attualmente al 22%), così come gli eventuali relativi lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro o rinnovamento.

(Risposta ripresa per parte da risposta di Gianfranco Mingione del www.ilfiscooggi.it)

La redazione di TuttoSuiCimiteri.



QR code del sito www.tuttosuicimiteri.it, puntalo con il tuo device (smartphone o tablet) ed avrai accesso diretto al sito ovunque tu sia. Il sito è stato studiato anche per la sua comoda consultazione ed interattività (condivisione, download e forum) da device con tecnologia touch screen, provalo. Ricorda che le "app" (applicazioni) per la lettura del QR code e codici a barre, sono disponibili ed in genere gratuite sia su "Play store" di Google che su "App Store di iTune" di Apple, nonché su "WindowsPhone" ed altri sistemi operativi per smartphone e tablets, usali sono molto comodi ed immediati, similmente alle "App